

Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

N. R.G. 22948/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello
dott. Guido Vannicelli
dott. Maria Antonietta Riccii

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **22948/2014** promossa da:

MAFLOW SPA IN LIQ.NE E LCA (C.F. 04460570965), con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI FABRIZIO e dell'avv. FASANO ORESTE MICHELE (FSNRTM51L15D643Z) LUNGOTEVERE DELLE NAVI, 30 00196 ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. PETRUCCI FABRIZIO

ATTORE/I

contro

BANCO POPOLARE SOC. COOP. (C.F. 03700430238), con il patrocinio dell'avv. VERZONI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA BORROMEO, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. VERZONI STEFANO

MANULI RUBBER INDUSTRIES SPA (C.F. 11582970155), con il patrocinio dell'avv. EREDE SERGIO e dell'avv. SBISA' GIUSEPPE (SBSGPP38L26F205E) Via Barozzi, 1 20122 MILANO; **MALAVASI MANUELA** (MLVMNL76R71M109X) VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in Via Barozzi, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. EREDE SERGIO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come di seguito:

pagina 1 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 99684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 131407



ATTORE

NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE

-accertare e dichiarare la responsabilità per direzione e coordinamento *ex art. 2497*, primo comma, c.c. di Banco Popolare soc. coop. e, in solido, di Manuli Rubber Industries s.p.a. *ex art. 2497*, secondo comma, prima parte, c.c. per i motivi in fatto ed in diritto esposti in seno all'atto introduttivo nonché nei successivi atti e verbali di causa, e, per l'effetto, condannare Banco Popolare soc. coop. e Manuli Rubber Industries s.p.a., in solido tra loro, al risarcimento del danno pari all'importo di € 199 milioni o alla somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti di Maflow s.p.a. in liquidazione e in amministrazione straordinaria.

IN VIA SUBORDINATA

-accertare e dichiarare la responsabilità per direzione e coordinamento *ex art. 2497*, primo comma, c.c. di Banco Popolare soc. coop. e, in solido, di Manuli Rubber Industries s.p.a. *ex art. 2497*, secondo comma, prima parte, c.c. per i motivi in fatto ed in diritto esposti in seno all'atto introduttivo nonché nei successivi atti e verbali di causa, e, per l'effetto, condannare Banco Popolare soc. coop. al risarcimento del danno conseguente pari all'importo di € 199 milioni o alla somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti di Maflow s.p.a. in liquidazione e in amministrazione straordinaria, e in solido Manuli Rubber Industries s.p.a., al risarcimento in favore di Maflow s.p.a. del danno conseguente alla partecipazione di quest'ultima ai fatti lesivi di cui in atti, pari all'importo di € 199 milioni o alla somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

-accertare e dichiarare la responsabilità per direzione e coordinamento *ex art. 2497*, primo comma, c.c. di Banco Popolare soc. coop. e, in solido, di Manuli Rubber Industries s.p.a. *ex art. 2497*, secondo comma, prima parte, c.c. per i motivi in fatto ed in diritto esposti in seno all'atto introduttivo nonché nei successivi atti e verbali di causa, e, per l'effetto, condannare Banco Popolare soc. coop. al risarcimento del danno conseguente pari all'importo di € 199 milioni o alla somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti di Maflow s.p.a. in liquidazione e in amministrazione straordinaria, e in solido Manuli Rubber Industries s.p.a., al risarcimento in favore di Maflow s.p.a. del vantaggio conseguito dal fatto lesivo pari all'importo di euro 25.100.000 o alla somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.

ED INOLTRE, IN OGNI CASO

-accertare e dichiarare la sussistenza in capo a Banco Popolare Soc. Coop. dell'obbligo di cui all'art. 2497 *quinquies* c.c., o di cui all'art. 2467 c.c., per i motivi in fatto ed in diritto esposti in seno all'atto introduttivo nonché nei successivi atti e verbali di causa, e per l'effetto condannare Banco Popolare soc. coop. alla restituzione della complessiva somma di euro 106,3 milioni o alla somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.

-accertare e dichiarare la sussistenza in capo a Manuli Rubber Industries s.p.a. dell'obbligo di cui all'art. 2497 *quinquies* c.c., per i motivi in fatto ed in diritto esposti in seno all'atto introduttivo nonché nei successivi atti e verbali di causa, e, per l'effetto, condannare Manuli Rubber Industries s.p.a. al risarcimento del danno pari all'importo di € 11,22 milioni nei confronti di Maflow s.p.a. in liquidazione e in amministrazione, o alla somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.

-rigettare le eccezioni di nullità dell'atto introduttivo, di prescrizione, di novità delle questioni trattate con la memoria *ex art. 183*, c. 6, n. 1, c.p.c., formulate da entrambi i convenuti, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti.



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

-rigettare l'eccezione di compensazione formulata dal Banco Popolare soc. coop. con riferimento alle somme che Banco Popolare soc. coop. sarà condannata a pagare a Maflow s.p.a. e all'asserito credito di Banco Popolare pari ad euro 28.502.132,33, perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti.

-rigettare, altresì, le domande ex art. 96 c.p.c. formulate da Banco Popolare soc. coop. e Manuli Rubber Industries s.p.a., infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti.

In via istruttoria si chiede ammettersi **prova per testi ed interpello** dei legali rappresentanti di Manuli Rubber Industries S.p.A. e Banco Popolare Soc. Coop. sulle seguenti circostanze:

1. Vero che la proposta di concessione di affidamento a favore di Maflow in occasione della costituzione del *pool* venne valutata anche sulla base delle rappresentazioni fornite informalmente da Banco Popolare e da Aletti Merchant alle banche del *pool*.
2. Vero che tra le rappresentazioni informalmente fornite alle banche del *pool* da Banco Popolare e Aletti in occasione della proposta di costituzione del *pool* vi fu anche la circostanza per cui Maflow era interamente detenuta da due fondi di *private equity* il cui *sponsor* e promotore principale era rappresentato dal Banco Popolare.
3. Vero che tra le rappresentazioni informalmente fornite da Banco Popolare e Aletti alle banche del *pool* in occasione della proposta di restrizione delle garanzie relative al Contratto di Rifinanziamento in *pool* vi fu anche la circostanza per la quale Maflow aveva dato corso ad un programma di riorganizzazione finalizzato a:
 - a. la quotazione, entro il novembre del 2006, del gruppo Maflow presso la Borsa di Varsavia, tramite una società di diritto polacco, con la consulenza della *branch* locale della Banca Popolare di Verona e Novara;
 - b. l'uscita di ILPI dalla catena di controllo di Maflow;
 - c. l'ingresso di MRI in Maflow;
 - d. l'anticipata estinzione del finanziamento in *pool*.
4. Vero che la proposta di restrizione delle garanzie relative al Contratto di Rifinanziamento in *pool* venne valutata dalle banche del *pool* anche sulla base delle rappresentazioni fornite informalmente da Banco Popolare e da Aletti alle stesse.
5. Vero che tra le rappresentazioni informalmente fornite da Banco Popolare e Aletti alle banche del *pool* in occasione della proposta di restrizione delle garanzie relative al Contratto di Rifinanziamento in *pool* vi fu anche la circostanza per la quale Maflow era interamente detenuta da due fondi definiti quali espressione del Banco Popolare.
6. Vero che le banche del *pool* hanno assunto la decisione di partecipare allo stesso anche sulla base della convinzione tratta dalle rappresentazioni di Banco Popolare e Aletti circa la partecipazione diretta e indiretta di Banco Popolare alla gestione di Maflow.
7. Vero che Banco Popolare, quale agente del *pool* di banche in relazione al Contratto di Rifinanziamento, comunicava per la prima volta alle banche del *pool* il mancato rispetto dei *covenant* di cui al medesimo Contratto da parte di Maflow a seguito dell'approvazione del bilancio 2007 di tale società.
8. Vero che Banco Popolare, quale agente del *pool* di banche in relazione al Contratto di Rifinanziamento, comunicava le informazioni su Maflow dovute alle banche del *pool* solamente a seguito di specifiche richieste delle medesime banche del *pool*.
9. Vero che le banche del *pool* venivano informate solo a posteriori da Banco Popolare delle modifiche delle strategie di crescita di Maflow rispetto a quelle condivise con le banche del *pool* per la stipula del Contratto di Rifinanziamento.
10. Vero che le decisioni degli organi amministrativi di Maflow in merito alla stipula del Contratto di Rifinanziamento, alla quotazione presso la Borsa di Varsavia, all'operazione di *Sale&Lease Back* sull'immobile di Trezzano ed all'acquisto del gruppo Codan venivano assunte sulla base delle direttive

pagina 3 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

di Banco Popolare ricevute dagli stessi organi amministrativi per il tramite di Jean Pierre Verlaine, Jean Francois Aron e Maurizio Salom.

11. Vero che l'organo amministrativo di Maflow deliberava in ordine alla gestione della società esclusivamente sulla base delle direttive di Banco Popolare e di MRI così come rappresentate da Jean Pierre Verlaine, Jean Francois Aron e Maurizio Salom.

12. Vero che l'Ing. Francione, nello svolgimento delle proprie funzioni di Consigliere Delegato di Maflow, informava costantemente l'organo amministrativo di MRI circa lo stato e la gestione di Maflow.

13. Vero che l'operazione di acquisizione da parte di Maflow delle società partecipate da Manuli Auto International S.A. venne richiesta con estrema urgenza da Banco Popolare e che la stessa venne prontamente effettuata come da richiesta ai fini della pronta sottoscrizione del Contratto di Rifinanziamento, come risulta da verbale del Consiglio di Amministrazione di Maflow del 7 novembre del 2005 prodotto quale documento 141 che mi si rammostra.

14. Vero che i documenti prodotti *sub* 142-153 che mi si rammostrano rappresentano lo stato passivo esecutivodell'Amministrazione Straordinaria di Maflow al 4 febbraio 2014.

CONVENUTI

PER IL BANCO POPOLARE SOC. COOP.

– in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, a norma dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.;

– in subordine, nel merito, respingere la domanda proposta da Maflow S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria nei confronti di Banco Popolare Soc. Coop. per l'accertamento della responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 cod. civ.;

– respingere la domanda proposta da Maflow S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria nei confronti di Banco Popolare Soc. Coop. per la restituzione dell'importo di euro 106,3 milioni, formulata ai

sensi dell'art. 2497-*quinquies* o 2467 cod. civ.;

– in ulteriore subordine, operare la compensazione tra le somme che Banco Popolare Soc. Coop. dovesse essere condannato a corrispondere a Maflow S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria e gli

importi di cui Banco Popolare Soc. Coop. risulta creditore, pari a euro 35.614.528,86;

– in via riconvenzionale, condannare Maflow S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria al pagamento di un importo non inferiore a euro 500.000,00 o alla diversa somma che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di determinare, ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. e non inferiore a euro 1.000.000,00 o alla diversa somma che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di determinare, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;

– in ogni caso, condannare Maflow S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria alla rifusione delle spese a favore di Banco Popolare Soc. Coop., oltre al rimborso forfetario spese generali, al 4% C.P.A. e all'I.V.A.

– **In via istruttoria**, dare atto che i documenti di Maflow S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria nn. 108 (seconda parte), 109, 120, 128, 129, 130, 132, 134 e 135, nonché l'elenco documenti n. 5, non sono mai stati depositati, con ogni conseguenza *ex lege*;

- dichiarare inammissibile, in quanto tardiva, la produzione (di parte) del documento n. 157 (composto dai 17 allegati al doc. 89 prodotto dall'attrice in data 7 gennaio 2015), e, in particolare, dell'allegato 11 al doc. 89 e delle pagine 1-12 e 13-25 dell'allegato 7 al doc. 89, effettuata da Maflow S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria in data 23 febbraio 2015;

pagina 4 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 98884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407





Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

- dichiarare inammissibili e/o irrilevanti i capitoli di prova per testi e per interpello dedotti dall'attrice nella seconda memoria *ex art.* 183 cod. proc. civ. in data 4 febbraio 2015;
- in subordine, ammettere il Banco Popolare Soc. Coop. alla prova contraria, con i testi dott.ssa Giovanna Sauro e dott. Riccardo Bazzera, c/o Banco Popolare Soc. Coop.;
- in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o irrilevanti le istanze di esibizione e di C.T.U. formulate *ex adverso*.

per MANULI RUBBER INDUSTRIES s.p.a. (MRI)

- in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per la parte concernente le domande proposte nei confronti di MRI, a norma dell'art. 164, quarto comma cod.proc.civ.;
- dichiarare inammissibili la domanda aggiuntiva, inserita in tutte le domande di condanna, di determinare l'ammontare del danno "in via equitativa", formulate dall'attore nelle pp. 64/65 della memoria 5 gennaio 2015, nonché la domanda di condanna di MRI al risarcimento dei danni "*ex art.* 2497, primo comma, c.c.", formulata dall'attore, in via principale, nelle pp. 63/64 della medesima memoria 5 gennaio 2015;
- dichiarare inammissibile l'inserimento nel *thema decidendum* delle circostanze trattate nei §§ da 1.2 a 1.6 (pp. 3/14) e nei §§ del capitolo 5.A (pp. 42/46) della memoria dell'attore 5 gennaio 2015;
- nel merito, respingere integralmente tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti di Manuli Rubber Industries;
- in ogni caso, condannare l'attrice al pagamento delle competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso delle spese generali nella misura del 15% a norma dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
- condannare l'attrice al risarcimento dei danni a favore della convenuta *ex art.* 96, primo comma, cod.proc.civ. in misura non inferiore a 200.000 Euro, o alla diversa somma che sarà ritenuta adeguata da codesto Tribunale Ill.mo, nonché, in relazione al terzo comma dell'art. 96 cod.proc.civ., in misura non inferiore a 1 milione di Euro o a quella diversa somma che sarà ritenuta adeguata da codesto Tribunale Ill.mo.

Per l'ipotesi che venissero assunte determinazioni riguardanti i mezzi di prova proposti dalle parti, ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:

- 1) vero che MRI sentì parlare per la prima volta del progetto del gruppo Maflow di quotarsi alla Borsa di Varsavia nel mese di febbraio 2006 a seguito di una comunicazione telefonica del dott. Aron al dott. Dardanio Manuli;
- 2) vero che il dott. Dardanio Manuli informò di tale telefonata l'avv. Luca Coccioli, che redasse poi a mano l'appunto scritto, prodotto dalla convenuta MRI come doc. 15;
- 3) vero che l'ing. Luigi Francione, nel periodo in cui ricoprì la carica di consigliere di amministrazione senza deleghe di MRI, partecipò solo ad otto delle undici riunioni che si tennero; 4) vero che nessun altro rapporto e nessun incontro ulteriore avvennero con l'ing. Luigi Francione.

Si indicano come testi:

- sui capitoli 1) e 2) il dott. Dardanio Manuli, domiciliato c/o Manuli Rubber Industries S.p.A., Via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano
- sui capitoli 2), 3) e 4) l'avv. Luca Coccioli, domiciliato c/o Manuli Rubber Industries S.p.A., Via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano
- confermare l'inammissibilità della produzione dei documenti di Maflow 108 seconda parte, 109, 120, 128, 129, 130, 132, 134, 135, e dell'elenco documenti n. 5;
- dichiarare inammissibili e/o irrilevanti tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria istruttoria di Maflow del 4 febbraio 2015.

pagina 5 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 131407



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

In subordine, qualora venissero ammessi taluni dei capitoli di prova avversari, ammettere a prova contraria:

sul cap. 11, l'avv. Matteo Cimenti, c/o Butangas s.p.a., Via Larga 9/11, 20122 Milano;

sul cap. 12, l'avv. Luca Coccioli, c/o Manuli Rubber Industries s.p.a., Via P. Paleocapa 7, 20121 Milano e il dott. Carlo Valerio Ticozzi, Via Panfilo Castaldi 20, 20124 Milano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la procedura attrice ha proposto azione di responsabilità nei confronti degli odierni convenuti addebitando loro ex art 2497 cc la responsabilità del dissesto della società rappresentata, a seguito di dichiarazione di insolvenza in data 11.5.09.

Nella specie si discute di società costituita in data 23.6.2004 con l'originaria denominazione di MAN AUTOMOTIVE COMPONENTS spa (poi MAFLOW spa) con un capitale sociale iniziale di euro 120.000 interamente versato dalla società di diritto lussemburghese REFLEXES FINANCE SA, a sua volta neocostituita in data 7.6.04 con capitale sottoscritto da due società con sede nel Jersey in nome e per conto di due fondi di private equity (ILP II LP e ILP I LP).

Già in sede di costituzione l'AU nominato veniva autorizzato a dar corso ad un aumento di capitale fino ad euro 50 mln entro il 31.12.2005. In data 2.7.04 la neocostituita società procedeva all'acquisto delle partecipazioni totalitariamente possedute dalla odierna convenuta MRI spa nel settore auto (MANULI AUTOMOTIVE spa e MANULI AUTO INTERNATIONAL SA, con le relative partecipazioni in altre società del settore) per un prezzo di euro 140 mln (al lordo della posizione finanziaria netta stimata in euro 32 mln) e subito dopo, in data 28.7.04, il socio unico REFLEXES provvedeva alla sottoscrizione e versamento di un aumento di capitale pari ad euro 10 mln con sovrapprezzo di euro 33 mln. Nell'immediatezza (contratto 3.8.2004) l'odierna convenuta BANCO POPOLARE (ovvero, all'epoca, BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA scarl, poi fusa con BANCA POPOLARE ITALIANA) concedeva a MAFLOW un finanziamento (in atti cd bridge loan) di euro 106 mln con scadenza 22.7.05 (poi progressivamente prorogata fino al 20.1.06). Ulteriore finanziamento di euro 10 mln (cd vendor loan) veniva concesso dalla alienante MRI con scadenza 3.8.07. Nel corso del 2005 MAFLOW procedeva alla incorporazione per fusione della acquisita MANULI AUTOMOTIVE. Alla fine del medesimo esercizio, in data 23.12.05, veniva quindi stipulato un contratto di rifinanziamento dell'importo di euro 104 mln formalmente destinato per 74 mln al rifinanziamento del precedente finanziamento bridge loan, per euro 10 mln al rimborso del vendor loan, per i restanti 20 mln al finanziamento di nuovi investimenti (finanziamento in questo caso congiuntamente sottoscritto, oltre che dalla odierna convenuta BANCO POPOLARE, da BANCA INTESA, SAN PAOLO IMI, UNICREDIT, INTERBANCA e BANCA POPOLARE VICENZA).

Nel prosieguo l'intera partecipazione in MAFLOW veniva trasferita nel 2006 da REFLEXES ad una società di diritto polacco (MAFLOW SA) neocostituita e interamente controllata; sotto il profilo operativo MAFLOW procedeva invece ad una serie di ulteriori acquisizioni nel settore auto in tutto il mondo (Europa, America, Giappone, Corea), dunque con un considerevole aumento del fatturato complessivo ma senza conseguire ricavi sufficienti a recuperare i costi di acquisizione e gestione, così maturando un crescente indebitamento che ha portato infine alla approvazione in data 6.4.2009 di un bilancio in assenza di continuità aziendale, con un patrimonio netto negativo di euro 96 mln. In mancanza di disponibilità alla ricapitalizzazione da parte del socio unico la società in pari data è stata quindi messa in liquidazione, con successivo deposito in data 10.4.09 di un ricorso per la dichiarazione

pagina 6 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 99884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 131407



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

dello stato di insolvenza della medesima MAFLOW (nonché della controllata MAFLOW POLSKA) insolvenza infine dichiarata in data 11.5.09.

A fronte di tale contesto parte attrice, come sopra anticipato, ritiene di poter agire nei confronti di entrambi gli odierni convenuti sul presupposto che gli stessi, esercitando congiuntamente attività di direzione e coordinamento di MAFLOW fin dalla sua costituzione, avrebbero progressivamente portato la società al dissesto perseguendo ab origine (come inequivocabilmente precisato in sede di memoria 183 n 1) finalità loro proprie, radicalmente e programmaticamente estranee all'interesse sociale.

Ai fini di adeguata disamina di una tale prospettazione pare opportuno riportare diffusamente alcuni passaggi essenziali dell'argomentazione di parte attrice, quale emerge innanzitutto nella citazione notificata ai convenuti.

L'atto propone innanzitutto una complessiva panoramica delle "operazioni societarie di MAFLOW" (pagg 5-34), arrivando quindi ad individuare (pag 32) la causa dell'insolvenza in "una situazione di indebitamento eccessiva rispetto all'andamento operativo", riconducibile ad un "tentativo di cavalcare la crisi del mercato di riferimento per realizzare un progetto di espansione a livello globale senza averne i mezzi finanziari", precisando nei seguenti termini i rilievi proposti (pagg 33-34):

- a) eccessivo indebitamento iniziale verso terzi, riferibile in primis all'operazione di acquisizione della "Divisione Auto" compiuta nel 2004, finanziata con linee di credito non sufficientemente scadenzate, e senza un adeguato periodo di preammortamento del debito;
- b) successivi ulteriori utilizzi, a partire dalla seconda metà dell'esercizio 2005, di fonti finanziarie terze per finanziare lo sviluppo Woorldwide del business del Gruppo Maflow, al fine di incrementarne il volume di attività, senza raccogliere i ritorni sperati;
- c) l'avviamento, unitamente ai suddetti investimenti, di importanti e onerosi progetti di ristrutturazione che hanno interessato, in particolare, il Gruppo Codan e Maflow Polska Spz.o.;
- d) a fronte di una crisi generalizzata del settore automobilistico, l'elevato ammontare dei costi fissi, in conseguenza della strutturazione dimensionale del Gruppo per volumi di attività notevolmente superiori rispetto a quelli effettivamente conseguiti, ha eroso sia i margini reddituali sia la capacità economica di sostenere l'oneroso debito.

In tale contesto assolutamente centrale e risulta nel presente giudizio il ruolo che la parte attribuisce agli odierni convenuti nell'economia dell'intera vicenda (v pagg 83 – 90) nel senso che:

"L'esercizio concreto della direzione e coordinamento si materializza, per tutto il corso della vita di MAFLOW, secondo uno schema sostanzialmente ripetitivo che, a posteriori, dati i devastanti risultati per tutti i creditori, potrebbe forse risultare sfortunato. Coraggioso ma sfortunato. In realtà non si tratta affatto di coraggio imprenditoriale e di sfortuna. Ma di vero e proprio azzardo morale, in totale disprezzo delle minime regole di buona gestione societaria ed imprenditoriale che va ben oltre – ed anzi del tutto al di fuori de – il concetto del legittimo business judgement rule".

Il punto è ovviamente di estrema delicatezza giacché viene in tal modo messa in discussione la stessa rilevanza in relazione alla vicenda in esame dei consolidati orientamenti in tema di limiti al sindacato di merito sulle scelte gestorie: allo scopo si denuncia così il "preciso perseguimento di un disegno unitario che trova ragion d'essere nel perseguimento di un interesse imprenditoriale alieno dall'interesse di Maflow ed anche da quello dei suoi creditori".

Tale disegno viene individuato nella realizzazione del cd "progetto DOLOMITT" (in tesi programmato ab origine, come espressamente precisato in sede di memoria 183 n 1, pag 17) consistente nel conferimento delle partecipazioni detenute ad una newco presso la borsa di Varsavia, con un flottante pari al 49% del capitale sociale: "Tale progetto rappresenta nella sostanza la realizzazione del duplice interesse del Banco Popolare: 1) in quanto banca finanziatrice, di rientrare dell'esposizione debitoria, con troppa leggerezza ed in violazione di qualunque norma di corretta gestione del credito, concessa nel tempo; 2) in quanto azionista di riferimento dei Fondi ILP, di rientrare dell'investimento con una significativa marginalità". Quanto alla convenuta MRI l'interesse in tesi perseguito risulta individuato nella opportunità di abbattere una consistente esposizione debitoria verso il sistema bancario (attraverso l'enorme e in tesi ingiustificata plusvalenza conseguita in sede di cessione delle partecipazioni del

pagina 7 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON C/AS Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON C/AS Serial#: 131407





Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

“settore auto”, all’epoca in seria difficoltà) e insieme nella possibilità di rientrare successivamente nella compagine sociale, in virtù di un diritto di opzione riconosciute già in sede di cessione delle partecipazioni nel settore auto (“Il Contratto di opzione conferisce a MRI una serie di potenziali vantaggi patrimoniali, sostanzialmente consentendo a MRI - verso il corrispettivo di Euro 1,00 - di acquisire in qualunque momento lo desiderasse e ad un prezzo prefissato un pacchetto azionario di minoranza che, di fatto, avrebbe consentito a MRI il controllo industriale di Maflow” - v pag 101).

Ed ecco a questo punto la precisa denuncia della radicale incompatibilità di un tale progetto (che di per sé “potrebbe forse risultare sfortunato, coraggioso ma sfortunato”) con una corretta gestione imprenditoriale della società (in tesi etero diretta:

“Ma per far sì che il Progetto Dolomiti fosse realmente un successo, per ottenere cioè che la quotazione del 49% del capitale apportasse sufficiente danaro da consentire al Banco Popolare di raggiungere il proprio interesse imprenditoriale, era necessario che il Gruppo Maflow fosse ancora più grande ed articolato. Era necessario che il suo patrimonio netto fosse gonfiato a dismisura dai valori delle partecipazioni, dalla sopravvalutazione della esigibilità dei crediti e dall’ammortamento decennale del valore di avviamento. Era inoltre necessario che le prospettive reddituali, assolutamente immaginarie, come poi la storia economica ed industriale ha ampiamente dimostrato - ma come già al tempo sapevano gli artefici del dissesto -, inducessero gli investitori ad assegnare un valore enorme al titolo azionario che si intendeva quotare” (pag 90 citazione).

In tal senso risulta dunque chiaramente prospettato dall’attrice un disegno che, ab origine, si caratterizza come propriamente truffaldino, in quanto programmaticamente volto a scaricare su ignari risparmiatori (e inevitabilmente su eventuali creditori diversi dagli odierni convenuti) il peso di un dissesto in tesi consapevolmente previsto da entrambi gli odierni convenuti - secondo prospettazione del resto indispensabile per sorreggere la peculiare ipotesi di responsabilità ex art 2497 cc proposta in questa sede, quale appunto costitutivamente caratterizzata dal mirato perseguimento di un “interesse imprenditoriale proprio o altrui” alieno da quello della società (in ipotesi) eterodiretta.

Sulla scorta di tale convincimento in sede di atto di citazione (pag 97) l’attore (in maniera a questo punto logicamente coerente con le premesse indicate) ha avanzato domanda risarcitoria per un importo di euro 199 mln “determinato quantificando lo sbilancio tra le attività e le passività accertate di MAFLOW, come emerge anche nel programma di cessione dei complessi aziendali predisposto ex art 54 dlgs 270/99 e nelle Relazioni periodiche predisposte ai sensi degli artt 61 comma 3 e 44 dlgs 270/99” (documenti peraltro non prodotti in atti).

Ha proposto altresì domande di “restituzione” (non di responsabilità) delle somme ricevute dagli odierni convenuti in restituzione degli originari finanziamenti bridge loan (in favore di BP) e vendor loan (in favore di MRI).

In sede di costituzione i convenuti, nel respingere nel merito la prospettazione di controparte, hanno lamentato in via preliminare una asserita genericità delle contestazioni loro rivolte, in relazione sia alla indicazione degli elementi atti a confortare l’assunto di un proprio ruolo di direzione e controllo nelle vicende della fallita sia alla specifica individuazione delle condotte gestorie reputate pregiudizievoli, a fronte di una esposizione che, in particolare per quest’ultima parte, risultava essenzialmente affidata (come già accennato in premessa) solo ad una panoramica complessiva delle vicende sociali piuttosto che alla formulazione di specifici addebiti.

Proprio su questo punto in sede di prima udienza il g.i. ha invitato parte attrice ad opportuni chiarimenti e il difensore della parte, a seguito di breve rinvio, ha provveduto in apertura della successiva 2.12.14 a specificare

“nei seguenti termini le singole contestazioni rivolte nei confronti dei convenuti:

- 1) progettazione ed esecuzione della fusione di Manuli in Maflow*
- 2) operazione di rifinanziamento in pool 2005*
- 3) operazione sale and lease back immobile*
- 4) conversione dei finanziamenti soci di Maflow in aumenti di capitale delle controllate*
- 5) acquisizione Codan*
- 6) costituzione di man service*
- 7) rimborso del vendor loan a favore di MRI*
- 8) rimborso in favore di Banco Popolare*

pagina 8 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM C/AS Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM C/AS Serial#: 131407



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

9) prosecuzione dell'attività sociale successiva al febbraio 2007"

(in relazione a tali "chiarimenti", pare opportuno sottolineare fin d'ora, per quanto oggetto di successiva discussione tra le parti, che: nell'elenco non risulta menzione della acquisizione da parte di MAFLOW delle partecipate della "divisione auto"; compare invece per la prima volta una espressa contestazione di indebita prosecuzione dell'attività sociale in epoca successiva al febbraio 2007).

A fronte di tali indicazioni i convenuti hanno riproposto tutte quante le proprie doglianze e il g.i., con ord.4.12.14, ha ritenuto

- * le relative precisazioni "sufficienti alla inequivoca individuazione dei fatti cui la parte intende ricondurre le pretese risarcitorie avanzate...";
 - * riservato al Collegio il giudizio circa la denunciata inammissibilità come "nuove" di alcune delle contestazioni così proposte,
 - * infine relative in realtà a questioni propriamente di merito (di prova) le eccezioni riproposte circa una perdurante genericità delle contestazioni inerenti l'esercizio di attività di direzione e coordinamento.,
- Ha provveduto quindi alla assegnazione dei termini ex art 183 cpc.

Con la propria memoria ex art 183 n 1 parte attrice

- * rivendicando la piena coerenza e continuità della propria prospettazione, ha innanzitutto insistito nel contestare una (ritenuta) illegittimità complessiva della gestione della fallita quale rispondente ad un disegno unitario contrario all'interesse della stessa;
 - * al riguardo ha espressamente sottolineato che "è proprio dalla unitarietà del disegno che ha guidato la eterodirezione di MAFLOW che emerge la ragionevolezza del criterio adottato per la determinazione del danno subito da MAFLOW";
 - * ha ribadito quindi la richiesta di liquidazione del danno per un importo complessivo di euro 199 mln, (pur segnalando, in questo caso, la complessità del relativo accertamento) peraltro assumendo che "sin da subito questa difesa ha offerto il criterio della differenza tra i netti patrimoniali quale primo criterio utile ad individuare il danno sofferto da una gestione che è stata descritta come interamente dissennata in quanto basata su assunzioni non veritiere (sostenibilità dell'operazione di leverage buy out,) ed all'inseguimento di azzardati scenari di salvataggio ad opera di cavalieri bianchi polacchi"
 - ma in verità solo in questo passo, per la prima volta, la parte evoca il menzionato criterio della "differenza dei netti patrimoniali", senza peraltro indicare i termini di riferimento del computo differenziale evocato, laddove, come già sopra rilevato, la menzionata cifra di euro 199 mln era stata piuttosto proposta come corrispondente al deficit fallimentare;
 - *nel contempo ha altresì lamentato (per la prima volta) il carattere in tesi autonomamente lesivo delle specifiche condotte che intendeva porre all'attenzione, deducendo espressamente che: "Tali operazioni... se valutate nella prospettiva dell'interesse economico di Maflow, risultano... non solo prive di ogni logica imprenditoriale ma, ciascuna anche se singolarmente considerata, fonte di notevole pregiudizio economico per la società esponente" (pag 42), indicando quindi l'entità dei danni in tesi riconducibili a ciascuna delle condotte in parola e rivendicando infine che "la somma degli importi così determinati corrisponde alla liquidazione del danno già svolta in sede di citazione pari ad euro 199 mln"
- (al riguardo l'attore fa espresso riferimento alle condotte "precisate" all'udienza 2.12.14 ma nel novero di queste comprende anche "precisazioni" ulteriori, in particolare la contestazione, di notevole peso, relativa all'acquisto originario delle partecipazioni del settore auto da MRI - vicenda indubbiamente descritta nella panoramica iniziale delle "operazioni societarie di MAFLOW" proposta nell'originario atto di citazione ma poi non richiamata quale specifico motivo di addebito nei "chiarimenti" resi all'udienza 2.12.14).

I convenuti hanno a loro volta ribadito ed ulteriormente precisato le proprie eccezioni preliminari (in particolare in tema di genericità della opposta prospettazione, sopravvenuta estinzione per prescrizione

pagina 9 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON CAS Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON CAS Serial#: 131407



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

dei diritti risarcitori vantati, inammissibilità delle “nuove” contestazioni proposte dall’attore) e in generale le proprie difese di merito.
Alla scadenza il g.i. ha ritenuto opportuno rimettere immediatamente la causa al Collegio.

Così ricostruiti i termini essenziali della controversia, ritiene il Collegio assolutamente centrale ai fini della decisione della causa il punto relativo alla fondatezza o meno (in fatto, sulla base delle opposte deduzioni di parte e della documentazione versata in causa) delle contestazioni proposte dall’attore in ordine alla individuazione del complessivo “disegno” asseritamente perseguito dagli odierni convenuti in concorso tra loro e ciò alla luce delle seguenti considerazioni:

a) Nella vicenda in esame paiono non ravvisabili i presupposti formali di una “presunzione” di direzione e coordinamento ex art 2497sexies cc in capo agli odierni convenuti – fermo restando che, anche alla stregua di un puntuale confronto testuale tra gli artt 2497 comma 1° e 2497-ter cc ed esattamente in linea con il precedente di cui Trib Milano 10.11.14 n 13179/14 espressamente richiamato dai convenuti, a parere del Collegio il presupposto di responsabilità ex art 2497 comma 1° cc va propriamente individuato nell’effettivo “esercizio” di funzioni di direzione e coordinamento e non già nella sola sussistenza di una situazione di astratta preminenza-soggezione.

b) Deve parimenti escludersi che (salva la vicenda iniziale della acquisizione della “divisione auto” che è fondamento della stessa costituzione di MAFLOW, vicenda peraltro non espressamente menzionata nelle precisazioni rese all’udienza 2.12.14 ed invece oggetto di specifica contestazione nella successiva memoria 183 n 1) agli atti di causa risultino concreti elementi di prova di un diretto intervento degli odierni convenuti nella assunzione delle singole scelte imprenditoriali in tesi dissenate che avrebbero in tesi portato la neocostituita MAFLOW al dissesto – non par dubbio, anche qui, che proprio sull’attore graverebbe il relativo onere di prova.

c) Muovendo dai precedenti rilievi pare quindi di dover prendere atto che nel caso di specie sono stati evidenziati dall’attore una serie di dati e circostanze plausibilmente idonei in astratto ad aprire la strada ad un rapporto di eterodirezione quale contestato in questa sede, ma il successivo ed indispensabile assunto che il relativo obiettivo sia stato effettivamente perseguito e tale eventualità concretamente realizzata risulta in realtà sorretto in giudizio proprio e soltanto dalla ritenuta riconducibilità dell’insieme delle operazioni in tesi “dissenate” al disegno unitario di frode sopra evidenziato.

d) All’interno di tale prospettiva risulta d’altro canto semplicemente superflua ai fini della decisione del presente giudizio la serrata disputa tra le parti in ordine al carattere contrattuale o extracontrattuale della fattispecie di responsabilità ipotizzata anche in vista della individuazione dei termini di prescrizione dell’azione risarcitoria giacché, secondo la prospettazione concretamente in esame, si verserebbe indiscutibilmente in una tipica ipotesi di “cagionamento doloso” dell’insolvenza rilevante ex art 223 comma 2° n 2 1 fall, con i conseguenti termini prolungati di prescrizione da reato – naturalmente anche qui, trattandosi dell’accertamento di un fatto “illecito”, per di più (come evidenziato al capo precedente) strettamente funzionale alla prova dell’esercizio di poteri di eterodirezione, secondo oneri di prova indiscutibilmente gravanti sull’attore.

e) Deve infine rilevarsi che, secondo la chiave di lettura qui proposta, deve parimente reputarsi superfluo, almeno in via preliminare, uno specifico esame della ulteriore questione di una asserita “novità” di alcune almeno delle contestazioni proposte all’udienza 2.12.14 (v. in particolare l’addebito di prosecuzione della attività sociale dopo la perdita integrale del capitale, che almeno sotto il profilo letterale non compare affatto nell’atto di citazione) ovvero nella memoria 183 n 1 (v rilievi già proposti

pagina 10 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 131407



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

in premessa in ordine alla acquisizione delle partecipazioni auto), atteso il carattere pienamente dirimente che si ritiene di dover attribuire al tema di fondo della ravvisabilità o meno del complessivo disegno criminoso espressamente ed insistentemente lamentato dall'attore.

Seguendo l'indicated ordine logico, nel merito si osserva quanto segue.

A) sulla sussistenza dei presupposti formali di una "presunzione" ex art 2497 sexies cc

In relazione alla vicenda in esame una formale presunzione di soggezione di MAFLOW ad una altrui attività di "direzione e coordinamento" pare indiscutibilmente ravvisabile, ex art 2359 comma 1° n 1, nei confronti di REFLEXES FINANCE SA, socio unico fino al 2006 e poi controllante totalitario della neocostituita MAFLOW SA cessionaria della intera partecipazione nella fallita – soggetti entrambi non convenuti nel presente giudizio.

Certamente legittima la pretesa dell'attore di superare una tale presunzione formale (espressamente suscettibile di "prova contraria") ma non par dubbio che proprio ed esclusivamente sulla medesima parte gravi il relativo onere probatorio.

Al riguardo pare opportuno sottolineare fin da subito di dover pienamente condividere, in diritto, l'assunto di fondo proposto dall'attore (e in verità in alcun modo contestato da controparte) secondo cui *"anche qualora non ricorra una situazione in cui, ai sensi delle norme sopra richiamate, l'esercizio di attività di direzione e coordinamento in capo alla dirigente possa presumersi, non è escluso che si realizzi di fatto una situazione di direzione e coordinamento che si manifesta nell'esercizio della relativa attività e che trovi la propria fonte in ragioni diverse dal controllo a base partecipativa e contrattuale di cui all'art. 2359 nn. 2 e 3 c.c. anche se, in tale caso, l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento non potrà essere presunto ma dovrà essere provato"* (pag 24 memoria 183 n 1).

Allo stesso modo pare senz'altro da condividere l'ulteriore assunto proposto dalla medesima parte di una piena legittimità in materia del ricorso a prove di carattere presuntivo (*"...potrà essere sufficiente che siano forniti indizi gravi, precisi e concordanti circa l'oggettiva coerenza dell'atto o dell'attività dannosa per la società diretta, che si assume compiuta per effetto dell'influenza della dirigente, con un "disegno di gruppo", tale per cui l'atto dannoso ha determinato un corrispondente vantaggio per l'ente dirigente (o per altra società del gruppo), se tale atto non è sorretto da una giustificazione economicamente razionale nella prospettiva della controllata o il vantaggio evidenzia anomalie nella corretta gestione imprenditoriale e societaria della società eterodiretta danneggiata"*): si tratta invero di assunto che rinvia direttamente a generali principi in tema di criteri e limiti di prova propri dell'ordinamento e allora, come di consueto, ai fini decisori il problema che si pone è piuttosto quello di valutare innanzitutto l'effettiva univocità e concretezza degli indizi posti a fondamento della costruzione proposta e subito appresso, necessariamente, la congruità logica dell'intero percorso argomentativo successivamente elaborato sulla base degli elementi in parola.

In definitiva pare dunque che questione centrale rimanga pur sempre quella della "prova" del concreto esercizio di funzioni di eterodirezione, nel fermo convincimento che il relativo onere di prova non possa che gravare sull'attore - senza che (almeno al fine qui indicato) possa attribuirsi alcun rilievo alla discussione svolta tra le parti sul carattere contrattuale o extracontrattuale della fattispecie di responsabilità prevista ex art 2497 atteso che, anche nella prospettiva di una responsabilità "contrattuale", si tratterebbe comunque di provare "il titolo" per cui l'attore agisce in giudizio.

Muovendo da tali premesse si può ora passare ad esaminare le opposte prospettazioni di parte in ordine alla posizione di ciascuno dei soggetti convenuti in giudizio.

pagina 11 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 98884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407





Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

1) In relazione alla posizione di MRI è lo stesso attore, in definitiva, a riconoscere sostanzialmente l'impossibilità di ravvisare gli estremi di una "presunzione legale" di potere di eterodirezione ex art 2497sexies cc e invero:

i) nell'atto di citazione notificato aveva ritenuto di poter piuttosto contestare alla convenuta una distinta ipotesi di responsabilità ex art 2497 comma 2° prima parte, quale dunque prospettata in termini di fattuale partecipazione nel fatto lesivo (abuso nell'esercizio di poteri di eterodirezione) posto in essere da parte di un (distinto) soggetto propriamente esercente funzioni di direzione e coordinamento, in tesi individuato allora nella sola BP – dunque secondo prospettazione che già in radice escludeva la possibilità di ravvisare a carico di MRI una formale "presunzione" di controllo ex art 2497 sexies;

ii) tale prospettazione risulta poi modificata in sede di memoria ex art 183 n 1 cpc in termini di vero e proprio esercizio congiunto (come da conclusioni in epigrafe) ma senza introdurre alcun elemento nuovo di prova e neppure di riflessione sul punto, ma piuttosto (circostanza davvero singolare) dopo avere al contrario riconosciuto (invero con estrema correttezza) un proprio significativo fraintendimento nella interpretazione del principale dato documentale (i termini formali del contratto di opzione stipulato in sede di cessione delle partecipazioni) precedentemente indicato a fondamento della più limitata costruzione proposta in citazione (v pag 40);

iii) vediamo così che nella menzionata memoria ex art 183 n 1 cpc l'attore pretende di attribuire rilievo di "presunzione" rilevante ex art 2497 sexies ai medesimi elementi di fatto prospettati in sede di atto di citazione e cioè:

/ sotto un profilo di "controllo interno" ex art 2359 comma 1° n 2, alla presenza nell'organo amministrativo di MAFLOW (peraltro senza alcuna delega) di un membro del CdA di MRI: sul punto ci si deve limitare a prendere atto che manca in questo caso, già in astratto, qualsiasi corrispondenza tra il fatto storico dedotto e la fattispecie formale di "controllo" invocata;

/ sotto un profilo di "controllo contrattuale" ex art 2359 comma 1° n 3, al contatto di opzione stipulato in favore di MRI in sede di cessione delle partecipazioni auto a MAFLOW, sul presupposto (rivendicato in origine) che i termini formali di quel contratto avrebbero consentito penetranti poteri di controllo della gestione operativa di MAFLOW da parte di MRI ma proprio su questo punto è poi intervenuto il (leale) riconoscimento di un fraintendimento interpretativo (*"chi scrive deve effettivamente riconoscere di aver involontariamente mal interpretato la norma contrattuale di cui al Contratto di Opzione in relazione alla decorrenza dell'obbligo per Maflow di comunicare con stretta frequenza documenti ed informazioni a favore di MRI. Ha ragione la difesa di MRI quando ... lamenta il travisamento dell'art. 4 del contratto di Opzione da parte del sottoscritto. E' vero, la norma contrattuale va interpretata per come proposto da controparte. Ma la circostanza per la quale chi scrive abbia commesso un errore di valutazione ... si spiega facilmente se solo si considera che - nella lettura della norma in questione - questa difesa è stata evidentemente "fuorviata" dalla conoscenza di come - nella realtà dei fatti - tale previsione è stata concretamente applicata tra le parti"*).

Nell'immediato prosiegua la parte passa quindi ad indicare gli elementi di valutazione che a proprio avviso dovrebbero reputarsi sufficienti a comprovare uno scambio di informazioni "eccedente" dai confini formalmente previsti in contratto, ma (a prescindere per il momento dalla effettiva portata degli elementi valutativi così proposti) occorre evidentemente convenire sul fatto che, in tal senso, siamo senz'altro al di fuori dal campo di presunzioni formali ex art 2497 sexies e piuttosto sul terreno di ordinari oneri di prova.

Al riguardo, sotto il medesimo profilo ora, pare solo il caso di sottolineare ancora come la convenuta MRI abbia espressamente dedotto, fin dalla sua comparsa di costituzione, la sopravvenuta interruzione a seguito della cessione di "qualsiasi tipo di rapporto" con le società della Divisione Auto "amministrativo, tecnologico finanziario, risolvendo tutti i contratti intercompany (assistenza fiscale e

pagina 12 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

societaria, servizi gestionali e fornitura servizi informativi ...) secondo assunto che non ha trovato in atti alcuna specifica contestazione da parte dell'attrice.

2) La discussione tra le parti è risultata molto più articolata in ordine alla posizione di BANCO POPOLARE, sotto i medesimi profili di

/ "controllo interno" ex art 2359 comma 1° n 2, in relazione ad una posizione di "influenza dominante" in tesi esercitabile dalla convenuta in entrambi i fondi ILP (che hanno dato luogo alla costituzione del formale socio unico REFLEXES), in considerazione della rilevante partecipazione in essi detenuta (rispettivamente 21,6 e 20,8%) attraverso la controllata totalitaria ALETTI,
/ "controllo contrattuale" ex art 2359 comma 1° n 3 in relazione ai vincoli contrattuali fissati in sede di concessione sia del primo contratto di finanziamento 2004 (bridge loan) sia del successivo rifinanziamento 12/2005.

In relazione ad entrambi i profili già in sede di comparsa di costituzione la convenuta BP ha provveduto ad una diffusa e puntuale contestazione della prospettazione di controparte (v pagg 31-64), sulla base di elementi normativi e di fatto strettamente documentali, osservando in particolare (in estrema sintesi) che:

/ quanto al cd "controllo interno":

*la controllata ALETTI aveva provveduto alla sottoscrizione dei fondi già nel 2000, dunque ben prima ed a prescindere da qualunque interesse nelle vicende MANULI;

*la struttura giuridica dei fondi originariamente sottoscritti (v diffusamente pagg 33-48) prevedeva una netta separazione tra gestione dell'attività di investimento e partecipazione al capitale, secondo un generale modello di attribuzione di poteri di governance ai soli soggetti assuntori di una diretta responsabilità per i debiti e le obbligazioni sociali (nella specie risultava previsto un unico "general partner"), laddove ALETTI rivestiva nei fondi una posizione di mero limited partner con responsabilità limitata alla sola sottoscrizione eseguita e come tale espressamente escluso da ogni potere di gestione, modello poi puntualmente riproposto nella successiva trasformazione dei fondi nelle SICAR ILP che neppure prevede un procedimento assembleare di nomina del general manager;

*ALETTI aveva comunque sottoscritto una quota di minoranza del capitale dei fondi;

*nel contesto descritto non ha senso ipotizzare una condizione di "influenza dominante nell'assemblea" (secondo il modello di "controllo interno" di cui 2359 comma 1 n 2) quale asseritamente consentito dal fisiologico assenteismo di soci di minoranza giacchè si discute di una forma di investimento che in radice non attribuisce alcun ruolo all'assemblea e prevede un numero limitato di sottoscrittori;

/ quanto al cd "controllo esterno":

*Le condizioni contrattuali formalmente pattuite in entrambi i contratti di finanziamento in rilievo non attribuiscono alcun potere di ingerenza e tanto meno di diretta gestione degli affari sociali, limitandosi a riflettere "pattuzioni presenti comunemente in tutti i contratti di finanziamento, connaturate con lo scopo proprio di tali contratti...hanno la sola finalità di consentire il monitoraggio dell'andamento del debitore ovvero di prevenire l'attuazione di operazioni incompatibili con gli obblighi di rimborso, senza conferire ai creditori poteri "positivi" in relazione alla determinazione delle decisioni di MAFLOW ...i finanziamenti non attribuiscono né hanno attribuito alle banche alcun potere equivalente a quelli richiesti per poter in astratto configurare una forma di controllo interno" (secondo ricostruzione in realtà puntualmente conforme al dato contrattuale di riferimento);

*d'altro canto a partire dal dicembre 2005 l'originario finanziamento concesso nel 2004 dagli istituti poi confluiti nella odierna convenuta è stato sostituito già nel dicembre 2005 da un finanziamento di lungo termine concesso da un pool di banche di primario rilievo, con una partecipazione di BANCO POPOLARE ormai ridotta al 29%.

pagina 13 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON CAS Serial#: 98884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON CAS Serial#: 131407





Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

A ben vedere nessuno di tali rilievi è stato puntualmente confutato da controparte, che (ancora in sede di prima memoria ex art 183) ha piuttosto rivendicato l'esigenza di andare al di là di un dato meramente formale.

In particolare, quanto all'asserito "controllo interno" l'attore ha così dedotto che

"Questa difesa non ha mai sostenuto che Aletti abusasse della sua qualità di limited partner ingerendosi nella gestione delle società oggetto di investimento (e, quindi, nel nostro caso, di Maflow). Questa difesa sostiene che Aletti, in quanto socio di maggioranza relativa dei Fondi ILP, socio della SICAR, sodale dei Fondi ILP in altre importanti operazioni, nonché unico soggetto detentore di un pacchetto significativo che non fosse schermato da società fiduciarie e da società offshore, fosse in grado di far pesare sul general partner il proprio ruolo al fine di influenzare in maniera dominante la catena di governance a monte di Maflow. E per verificare se, in fatto, ciò sia successo non è sufficiente rifugiarsi dietro i formalismi di una normativa che vieta le ingerenze dei limited partner nella gestione, ma non le può certamente impedire in fatto" (pag 27): ma è di tutta evidenza come in tal modo l'attore finisca in realtà per riconoscere di muoversi al di fuori dell'ambito delle "presunzioni" formali previste ex lege e piuttosto nel campo aperto di esigenze positive di prova necessarie a superare "i formalismi di una normativa che vieta le ingerenze... per verificare se, in fatto, ciò sia successo".

Ad analoghe conclusioni si arriva in realtà anche in relazione alla distinta ipotesi di "controllo contrattuale".

Il punto risulta di particolare interesse, anche ai fini della successiva trattazione propriamente di merito, e pare allora opportuno riportare diffusamente le argomentazioni proposte dall'attore.

Nell'atto di citazione notificato la parte invoca (in astratto) la presenza di previsioni negoziali atte ad integrare una condizione di "controllo" (v. "obblighi assunti da MAFLOW ai sensi del contratto di finanziamento", espressamente indicati dall'attore alle pagg 59-63) secondo argomentazione puntualmente riproposta nella successiva memoria ex art 183 n 1 cpc (v pag 29) assumendo in particolare, per la parte qui in esame, che

"sia il Contratto di Finanziamento che il Contratto di Rifinanziamento contengono clausole tali da rappresentare stringenti vincoli (cfr. le previsioni contrattuali evidenziate alle pagine 51-63 dell'atto di citazione) alle scelte gestionali di Maflow ed alla circolazione delle azioni ed hanno contenuti tali da determinare la revoca del sostegno finanziario a fronte di qualsiasi scostamento della politica aziendale di fatto imposta da Banco Popolare attraverso le previsioni di cui ai due contratti in questione; il riferimento a titolo di esempio è in particolare a: i) le norme sullo scioglimento del rapporto contrattuale in caso di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione e di recesso che di fatto impediscono a Maflow di sopravvivere finanziariamente ad un inadempimento del Contratto di Rifinanziamento; ii) quelle relative alla ownership clause che attribuisce al pool il diritto di veto circa la minima modifica dell'assetto proprietario del gruppo; iii) quelle relative al cash sweep che di fatto assegna al pool la gestione della cassa; iv) quelle relative ai requisiti finanziari e patrimoniali (covenant) la cui pregnanza di fatto determina le politiche industriali del gruppo; v) quelle relative al diritto di veto del pool circa ogni singolo utilizzo delle linee di credito concesse".

Al riguardo, in via generale, si deve innanzitutto rilevare come tutte le condizioni in parola possano in realtà ragionevolmente assumere un qualche significato ai fini di causa solo sul presupposto di una effettiva alterità tra il soggetto erogatore dei finanziamenti e quello invece chiamato alla gestione degli affari e in particolare delle somme ricevute, secondo prospettiva all'evidenza del tutto incompatibile con l'assunto di fondo di una diretta riferibilità alla medesima banca finanziatrice del socio unico (REFLEXES) di MAFLOW: si pensi in tal senso alla previsione di possibile accesso all'esame delle scritture contabili della debitrice; si pensi in particolare (con riferimento alle clausole sopra

pagina 14 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM C/AS Serial#: 99864 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM C/AS Serial#: 131407





Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

espressamente richiamate) alla manifesta incongruenza logica, nella diversa ipotesi di un “controllo interno di fatto”, del rilievo che l’attore pretende di attribuire alle previsioni circa una possibile ingerenza dei finanziatori nel trasferimento di quote di partecipazione al capitale di MAFLOW ovvero nella distribuzione di utili, che sono scelte ovviamente di competenza esclusiva del socio (nella specie la sola REFLEXES) e dunque, secondo ipotesi di “controllo interno”, proprio della odierna convenuta – ma il discorso, in una fattispecie concreta di socio unico quale quella in esame, potrebbe in realtà essere ragionevolmente esteso a tutta quanta la rete di cautele contrattuali predisposta.

Detto dunque che, al di là di mere suggestioni impressionistiche, gli indizi di un eventuale controllo totalitario diretto da parte della convenuta non vanno affatto a “sommarsi” a quelli di un eventuale controllo contrattuale (come parrebbe pretendere l’attore) ma al contrario vanno a disegnare scenari del tutto diversi tra loro (ovviamente con riferimento qui alla specifica vicenda in esame, quale concretamente ricostruita negli atti di causa), fermandosi a questo punto sulla specifica ipotesi di “controllo contrattuale”, si osserva che:

* previsione sub i): si tratta in realtà di una mera previsione di decadenza dal beneficio del termine quale rinvenibile in qualsivoglia contratto di finanziamento;

* previsioni sub ii e iv): l’attenzione sugli assetti proprietari e sul mantenimento dei requisiti finanziari sussistenti all’epoca del finanziamento, a fronte di una così rilevante erogazione di fondi, appaiono in realtà quali cautele assolutamente fisiologiche ed anzi addirittura dovute da parte di soggetti (come un istituto bancario) che gestiscono denaro altrui;

* previsione sub iii): per questa parte l’assunto dell’attore è tanto netto quanto apodittico, in mancanza di qualunque effettiva analisi delle disposizioni negoziali di riferimento.

In realtà una piana lettura del testo contrattuale, anche sulla base della sintesi (invero correttamente) proposta dall’attore alle già menzionate pagine 59-63 dell’atto di citazione, consente agevolmente di rilevare l’infondatezza del “giudizio” così proposto, atteso che i limiti negozialmente frapposti a MAFLOW nella libera utilizzabilità della liquidità disponibile atengono in realtà, del tutto comprensibilmente e legittimamente, a: distribuzione di utili prima della restituzione dei finanziamenti erogati; postergazione di obbligazioni di pagamento relative ad eventuali nuovi finanziamenti futuri rispetto al soddisfacimento delle precedenti obbligazioni assunte con i finanziatori attuali; trasferimento ai finanziatori non già delle somme rivenienti dai ricavi di esercizio (come tendenziosamente suggerito dall’attore) ma piuttosto delle sole eventuali somme eccedenti l’importo di 5 mln di euro conseguenti alla dismissione di beni – ovvero, ancora una volta, fisiologiche previsioni di tutela del mantenimento delle condizioni sostanziali già a fondamento della erogazione del finanziamento.

Più in generale, nel medesimo contesto, l’attore invoca altresì che:

(i) l’esistenza di Maflow dipende in modo totalizzante dai finanziamenti, sin dalla sua costituzione, concessi da Banco Popolare con il Contratto di Finanziamento prima e con il Contratto di Rifinanziamento poi quale partecipante del pool

(ii) Banco Popolare è Agente del pool di banche nell’operazione di rifinanziamento nonché Arranger - tramite la sua controllata Aletti - del rifinanziamento da parte del pool di banche. Come emerge incontrovertibilmente dalla relazione di Interbanca, le banche del pool hanno partecipato all’operazione fondando tale decisione sulla circostanza ed, in ogni caso, certamente nella convinzione, che Maflow fosse indirettamente controllata dai Fondi ILP a loro volta espressione del Banco Popolare e che, perciò, Maflow fosse, come del resto era, effettivamente controllata dal Banco Popolare

(iv) Banco Popolare omette di attivare i rimedi contrattuali previsti nel Contratto di Rifinanziamento per il mancato rispetto dei covenant, favorendo l’illecita prosecuzione dell’attività di Maflow che procrastina il proprio default nella speranza di poter realizzare prima di tale evento la quotazione alla Borsa di Varsavia di cui al Progetto Dolomiti.

pagina 15 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON C/AS Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON C/AS Serial#: 131407



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

Esaminando distintamente i rilievi così proposti si deve osservare che:

(i) In realtà il dato documentale all'epoca della costituzione di MAFLOW è rappresentato da finanziamenti per 106 mln di euro concessi da BP in favore della società neocostituita che poteva peraltro vantare un capitale di 44 mln di euro interamente sottoscritto e versato, assicurando così una significativa copertura dell'attivo con mezzi propri con una percentuale pari a circa il 35% dell'intero (come chiaramente emerge dai bilanci MRI depositati dalla medesima attrice), dunque secondo un indice di autonomia finanziaria (come può reputarsi notorio) di tutto rilievo e generalmente reputato dagli analisti pienamente soddisfacente.

Qui si vede bene come l'affermazione di parte attrice nuova, ancora una volta, dal presupposto di una diretta riferibilità del soggetto che ha provveduto al versamento dell'intero capitale sociale (REFLEXES) all'ente finanziatore e solo in tale ottica può apparire (almeno astrattamente) comprensibile: ma ancora una volta si deve ribadire che il menzionato presupposto non rappresenta affatto un "dato" che possa dirsi acquisito in causa e come tale fondare la "presunzione" di controllo invocata ma piuttosto una circostanza da provare compiutamente in fatto – e a questo punto facendosi anche carico della già evidenziata incongruenza logica rispetto ad un tale assunto della previsione delle sopramenzionate clausole del contratto di finanziamento.

Quanto poi al prosieguo dell'operazione di finanziamento, per quanto attiene al dato strettamente documentale, risulta pacifico che: già dal dicembre 2005 il ruolo di ente finanziatore veniva assunto da un pool di sette distinti istituti bancari (tra cui soggetti di primaria grandezza come SAN PAOLO, UNICREDIT e UNICREDIT, le prime due già creditrici di lungo periodo del gruppo MANULI e in particolare della sua "divisione auto"), cui BP partecipava nella limitata misura del 29% (pari alla rappresentanza del "gruppo INTESA") in un contesto disciplinare che rimetteva qualunque determinazione alla comune volontà dei soggetti finanziatori secondo quorum prefissati.

In tal senso si deve certamente escludere di poter ravvisare nelle disposizioni negoziali che regolano i finanziamenti concessi il fondamento di una "presunzione di controllo" rilevante ex art 2467 sexies.

(ii) La posizione di BANCO POPOLARE come Agente del pool rappresenta un fatto pacifico.

Sul punto il contraddittorio tra le parti si è piuttosto incentrato (ancora una volta) su poteri effettivi ed asseritamente preminenti riconducibili ad una tale posizione al di là di un dato di carattere strettamente formale. Sullo stesso piano (valutativo e di fatto) si pone il riferimento proposto alla opinione espressa dal funzionario che ha curato la pratica di finanziamento per conto di (INTERBANCA) una delle sette banche che hanno partecipato all'operazione di rifinanziamento.

In realtà non pare in alcun modo seriamente in discussione il ruolo effettivamente promozionale svolto da BP nell'intera vicenda, ma piuttosto, ancora una volta, la pretesa di far discendere automaticamente dalla relativa attività (di per sé pienamente compatibile con le funzioni proprie di un istituto di credito che si assuma un delicato impegno) una presunzione di controllo ex art 2497 sexies.

(iv) Il medesimo rilievo vale evidentemente anche (e anzi a maggior ragione) per quanto attiene infine alle scelte discrezionali assunte nella concreta gestione del rapporto di finanziamento.

Al riguardo parte convenuta BP ha illustrato e documentato: la riferibilità congiunta all'intero pool delle banche finanziatrici di tutte le determinazioni cui l'attore pretende di fare riferimento; la formale modifica concordata in tal senso delle condizioni di finanziamento previste, con lo spostamento a livello di gruppo della valutazione di patrimonio netto assunta a base dell'operazione; la falsità (secondo condotta processuale doverosamente da censurare) dell'assunto di controparte secondo cui la società di revisione KMPG avrebbe evidenziato il mancato rispetto dei covenants finanziari a chiusura del bilancio 2006, come da relativa relazione di revisione prodotta in atti -

Più in generale, sul merito vero e proprio delle determinazioni così assunte dal pool di banche finanziatrici, muovendo dall'assunto proposto dall'attore, non può certo escludersi che BP possa avere

pagina 16 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 131407



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

tratto in inganno tutti quanti gli altri istituti bancari partecipi dell'operazione di finanziamento (ipotizzando evidentemente una scarsa attenzione di questi alla cura dei propri interessi) nel perseguimento del proprio interesse a preservare le condizioni necessarie per il proseguimento dell'operazione truffaldina orchestrata in danno di ignari futuri investitori, ma si deve nel contempo prendere atto della piena plausibilità logica (quanto meno) di una spiegazione alternativa, adeguatamente valutata dai rappresentanti di tutte le banche interessate, di una "ordinaria" valutazione di merito creditizio di bilanciamento tra il pregiudizio immediatamente conseguente ad una pretesa di immediato rimborso (di fatto insuscettibile di effettiva soddisfazione) e i rischi derivanti invece dal mantenimento delle condizioni di finanziamento in essere - fermo restando che eventuali responsabilità astrattamente ipotizzabili secondo una tale distinta prospettiva sarebbero del tutto estranee alla specifica contestazione qui in esame.

All'esito di una tale disamina delle opposte prospettazioni di parte e alla stregua della documentazione concretamente versata in causa pare dunque di dover ribadire che nella presente vicenda processuale una situazione di "presunzione di controllo" ex art 2497 sexies può essere ravvisata unicamente nei confronti del socio unico REFLEXES, ovvero della neocostituita MAFLOW SA, che non sono stati chiamati in giudizio.

B) sul disegno di frode in tesi congiuntamente perseguito dai convenuti

Muovendo dalla premessa di cui al capo precedente, riprendendo a questo punto i rilievi sopra sinteticamente proposti sub b) e c), pare qui di dover ribadire che:

*a fronte della formale presunzione di "controllo" in capo al (solo) socio unico REFLEXES-MAFLOW SA,

* tenuto conto che gli elementi generali di valutazione invocati dalla parte a supporto della propria prospettazione si limitano di per sé ad evidenziare condizioni di fatto "potenzialmente idonee" a dar luogo ad una "soggezione" della fallita al "controllo congiunto" degli odierni convenuti ma in alcun modo univoci e tanto meno concludenti in ordine alla effettiva situazione venuta a determinarsi,

*in mancanza di prove dirette di una specifica attività di direzione e coordinamento svolta dagli odierni convenuti in ordine alle singole scelte gestorie di MAFLOW, proprio e soltanto l'accertamento della invocata convergenza degli atti gestori denunciati come "dissennati" al perseguimento dei fini illeciti ipotizzati (soddisfazione di interessi propri di BP e MRI apertamente contrastanti con quelli di MAFLOW) potrebbe venire a fondare una ragionevole presunzione di eterodirezione da parte degli odierni convenuti e insieme, in un intreccio a questo punto necessario, il carattere propriamente "abusivo" della relativa condotta (consentendo quindi anche il superamento degli ordinari limiti di sindacabilità del merito di atti gestori), in linea del resto con l'assunto di fondo puntualmente riproposto dall'attore ancora in sede di memoria 183 n 1 (v pag 25), proprio in tema di prova dell'ipotizzato rapporto di eterodirezione, laddove si insiste nel ribadire che *"tutte le operazioni poste in essere nel corso dell'intera vita della società non trovano alcuna giustificazione, men che meno economicamente razionale, nella prospettiva di MAFLOW ma si riconducono a ragione unicamente nella prospettiva dell'esclusivo perseguimento degli interessi di BANCO POPOLARE e MRI"*.

Ma deve ancora una volta ribadirsi che, all'interno di una tale prospettiva, non può che gravare sull'attore l'onere della prova del disegno criminoso così ipotizzato, quale elemento essenziale ed indispensabile di positivo riscontro all'assunto proposto.

Nel merito il Collegio ritiene prive di concreto fondamento le argomentazioni svolte dalla parte.

pagina 17 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 98884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

Al riguardo pare il caso di ricordare, ancora una volta, che l'intera costruzione attorea si regge qui (come appena accennato nell'atto di citazione originario e poi inequivocabilmente precisato in sede di memoria 183 n 1 e ribadito poi fino alle conclusionali) sull'ipotesi di un accordo che fin dall'origine avrebbe indissolubilmente legato gli odierni convenuti ("il progetto DOLOMITI comincia in realtà sin dalla cessione della Divisione Auto" pag 17 della citazione; "Si ritiene che MRI ... e BP impostino il progetto DOLOMITI fin dall'inizio del 2004. Quale naturale evoluzione delle politiche proposte dall'Offerente verso il salvataggio della Divisione Auto" pag 17 memoria 183 n 1). Un accordo in tesi programmaticamente rivolto non già ad un effettivo sviluppo dell'attività di impresa (magari perseguito in maniera imprudente o poco avveduta) ma piuttosto ad un disegno fraudolento di crescita artificiosa della dimensione aziendale deliberatamente perseguito a scapito di una effettiva redditività di impresa ed anzi teso ad occultare una situazione reale di progressivo dissesto da scaricare poi su ignari risparmiatori.

Gli obiettivi del "progetto DOLOMITI" sono stati così schematizzati dall'attore nell'originario atto di citazione (v pag 88):

“...
*la quotazione presso la borsa di Varsavia del Gruppo Maflow (tramite una società di diritto polacco neocostituita) con un flottante del 49%;

*l'uscita di IL I LP dalla compagine sociale;

*l'ingresso di MRI nella compagine sociale di MAFLOW;

*l'anticipata estinzione (totale o al 95%) del contratto di Rifinanziamento ...”.

Fin qui l'esposizione si limitava a richiamare le linee essenziali di un progetto espressamente presentato nel giugno 2006 alle banche protagoniste del finanziamento in pool del dicembre 2012 ai fini di una modifica delle garanzie precedentemente negoziate (come da documentazione INTERBANCA prodotta in atti) e da queste approvato – un progetto che in simili termini non rivelava di per sé alcuna anomalia e, dal punto di vista di tutti quanti i finanziatori e dunque ivi compresa BP, appariva pienamente compatibile (si ribadisce) con ordinarie valutazioni di merito creditizio.

Subito appresso l'attore passava quindi ad individuare il peculiare profilo di mala gestio che intendeva denunciare, indicando come vicenda assolutamente esemplare l'acquisizione agli inizi del 2007, in tesi del tutto irrazionale dal punto di vista imprenditoriale, del gruppo CODAN “che versava in cattivissime acque”, con un complessivo impegno di spesa pari a circa 15 mln di euro, asseritamente in assenza di serie prospettive di redditività. Di qui l'interpretazione, inequivocabile, proposta:

“Il mercato internazionale confermava evidenti segnali di difficoltà... e infatti le operazioni di espansione del gruppo MAFLOW avvenivano nella quasi totalità dei casi mediante l'acquisizione di società e di gruppi decotti o quasi. Unico a distinguersi il mercato polacco. In crescita sia sotto il profilo industriale che finanziario. Ed ecco quindi trovata la soluzione: spostare l'asse in Polonia, quotare la società alla Borsa di Varsavia, recuperare dagli investitori quanto necessario a far rientrare Banco Popolare dai crediti e dal capitale investito. ... Ma per far sì che il Progetto Dolomiti fosse realmente un successo, per ottenere cioè che la quotazione del 49% del capitale apportasse sufficiente danaro da consentire al Banco Popolare di raggiungere il proprio interesse imprenditoriale, era necessario che il Gruppo Maflow fosse ancora più grande ed articolato. Era necessario che il suo patrimonio netto fosse gonfiato a dismisura dai valori delle partecipazioni, dalla sopravvalutazione della esigibilità dei crediti e dall'ammortamento decennale del valore di avviamento. Era inoltre necessario che le prospettive reddituali, assolutamente immaginarie, come poi la storia economica ed industriale ha ampiamente dimostrato - ma come già al tempo sapevano gli artefici del dissesto - , inducessero gli investitori ad assegnare un valore enorme al titolo azionario che si intendeva quotare” (pag 90 citazione, già parzialmente richiamata in premessa).

Nel prosieguo del giudizio, con la memoria 183 n 1, l'attore ha poi sottolineato di avere inteso fin da subito iscrivere nel medesimo disegno anche la vicenda relativa alla acquisizione iniziale delle

pagina 18 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 131407





Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

partecipazioni del “settore auto”, assumendo in particolare che proprio l’accordo su un tale progetto (di quotazione in borsa) spiegherebbe la preferenza accordata all’offerta di un socio “finanziario” come REFLEXES-BP piuttosto che a quelle di soci “industriali” pure avanzate (ancora pag 17), denunciando nel contempo (per la prima volta) il pagamento in favore di MRI di un prezzo per l’acquisto della “divisione auto” del tutto esorbitante rispetto a quello che sarebbe stato il reale valore delle partecipazioni cedute, *“con indebito vantaggio per MRI... che segna ab initio la sorte di MAFLOW, che si indebiterà nei confronti del BANCO POPOLARE prima e del pool di banche poi per pagare l’incongruo corrispettivo... Indebito vantaggio che, con l’iscrizione di un simile importo tra le immobilizzazioni immateriali... contribuisce nel tempo a tenere fittiziamente in piedi il patrimonio netto di MAFLOW”* (pag 14).

Sul merito (e innanzitutto sulla stessa congruenza logica) dei rilievi così proposti in ordine all’acquisizione delle partecipazioni “auto” si dovrà necessariamente tornerà diffusamente subito appresso.

Quanto invece alla specifica operazione CODAN parrebbe solo il caso di osservare come, sulla base dei medesimi elementi di giudizio indicati dall’attore nella citazione notificata e poi nella successiva memoria 183 n 1 (essenzialmente le risultanze del lavoro di revisione PKF sul bilancio 2005 del gruppo), il consulente tecnico della medesima parte (v rel Chiaruttini all 89 memoria 183 n 2) più prudentemente si sia limitato ad esprimere l’esigenza di un adeguato approfondimento in ordine alla congruità del prezzo di acquisto concordato (*“non avendo acquisito la documentazione propedeutica alla valutazione delle motivazioni strategiche ed economiche dell’operazione, nonché della congruità del prezzo di acquisto di CODAN, - documentazione citata nel verbale della seduta CdA 9.11.06 – chi scrive ritiene di non essere in grado di esprimersi oltre”*), laddove nessun ulteriore elemento di valutazione risulta proposto dall’attore.

Ma qui è l’impostazione di fondo del discorso che davvero interessa, nella indifferibile esigenza di fissare con chiarezza e in maniera incontrovertibile i termini definitivi ed insuperabili della controversia sottoposta al presente giudizio.

L’evidenziata prospettazione dell’attore (più volte richiamata nelle pagine precedenti, anche attraverso puntuali e reiterate citazioni dalle memorie della parte) consente alla parte di superare di un balzo lo scoglio difficile rappresentato dagli ordinari limiti di sindacabilità del merito gestorio attraverso la denuncia del perseguimento di interessi ab origine e programmaticamente alieni ed anzi contrastanti con l’interesse sociale della fallita, secondo una impostazione che viene dunque ad assumere un rilievo assolutamente centrale nel presente giudizio: a questo punto necessariamente incentrato (nella libera disponibilità degli interessi in gioco e degli strumenti da utilizzare a tutela) su una peculiare fattispecie di responsabilità (2497 comma 1° cc) fortemente caratterizzata da una condotta mirata di abuso in cui “la violazione dei principi di corretta gestione societaria” rileva propriamente ed esclusivamente come finalisticamente rivolta al perseguimento di “un interesse imprenditoriale proprio o altrui” deliberatamente a scapito dell’interesse della società (in tesi) eterodiretta.

Ma proprio in tal senso deve allora convenirsi che rimane inequivocabilmente fuori dallo spettro di valutazione proprio del presente giudizio qualsivoglia diversa ipotesi di responsabilità pure eventualmente riconducibile ad interferenze nella gestione ma riferibile a condotte operative di mera imprudenza/negligenza o anche di violazione di doveri specifici ma comunque assunte nel perseguimento di obiettivi propriamente imprenditoriali di MAFLOW.

B1) Muovendo da tale premessa, e rimanendo per il momento alla mera prospettazione di parte, pare all’ora innanzitutto da rilevare la manifesta incongruenza logica di tale complessiva prospettazione con il ruolo attribuito a MRI nella vicenda, con riferimento in particolare al pregnante rilievo che l’attore pretende di attribuire all’opzione di riacquisto concordata in sede di cessione della “divisione auto” e



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

successivamente rinegoziata in termini di opzione sulle azioni MAFLOW quale elemento addirittura centrale e specifica finalità del “progetto DOLOMITT” in tesi truffaldino.

Nell’esaminare “i vantaggi conseguiti da MRI con la cessione della divisione auto” (pagg 64-65 della citazione) l’attore evidenzia innanzitutto:

*deconsolidamento delle posizioni debitorie verso il sistema bancario della “divisione auto”;

*conseguimento di una plusvalenza da cessione di partecipazioni pari a 93 mln di euro;

*rimborso di un finanziamento soci pari a 17,4 mln di euro (come previsto in sede di cessione)

Fin qui si discute di indubbi vantaggi (di per sé del tutto legittimi) certamente perseguiti e di fatto conseguiti dalla convenuta che peraltro appaiono di per sé, indiscutibilmente, quanto meno “compatibili” con una ordinaria operazione di cessione di partecipazioni (in tal senso, con riferimento alla posizione dell’alienante MRI, pare del tutto superfluo soffermarsi sul tema della asserita “eccessività” del corrispettivo concordato per la cessione, su cui si tornerà invece nella trattazione della posizione della presunta “acquirente effettiva” BP).

Ma (nella prospettazione dell’attore) “ciò non esaurisce i vantaggi ottenuti o, per meglio dire, i vantaggi che MRI comunque si riserva...MRI si assicura – con la sottoscrizione del Contratto di Opzione prima e dell’Accordo di Investimento poi - ...la facoltà di tornare ad avere il controllo di un significativo pacchetto azionario di MAFLOW e di tornare ad esserne l’unico socio industriale”.

E ancora, più diffusamente (pag 101 della citazione):

“... con il Contratto di Opzione del 3 agosto 2004, Reflexes concede a MRI un’opzione di acquisto fino al 10% delle azioni di Maflow, da esercitarsi entro il 3 gennaio 2008. Il Contratto di Opzione viene poi risolto e sostituito - in vista del lancio del Progetto Dolomiti - dal Contratto di investimento siglato il 2 agosto 2006 tra la stessa MRI, i Fondi ILP e l’Amministratore delegato di Maflow, l’Ing. Luigi Francione. Si ricorda che quest’ultimo, alla data di sottoscrizione del Contratto di Investimento- e sin dall’acquisto della ‘Divisione Auto’ - riveste anche il ruolo di Consigliere di amministrazione di MRI.

Il Contratto di opzione conferisce a MRI una serie di potenziali vantaggi patrimoniali, sostanzialmente consentendo a MRI - verso il corrispettivo di Euro 1,00 - di acquisire in qualunque momento lo desiderasse e ad un prezzo prefissato un pacchetto azionario di minoranza che, di fatto, avrebbe consentito a MRI il controllo industriale di Maflow

Appare evidente che, una simile concessione, offerta da una società che ambisce ad una continua espansione e che si propone come leader europeo del mercato di riferimento non può essere concessa al venditore (che ha già conseguito i vantaggi di cui al paragrafo precedente!) se non a fronte della palese dimostrazione della sussistenza di un ruolo ben più pregnante in capo al venditore MRI: quello di socio latente, se non quello di socio occulto. Ed infatti, il Contratto di Opzione concede a MRI ulteriori diritti sovrapponibili a quelli del socio. In particolare, quello di poter sottoscrivere eventuali aumenti di capitale nella medesima misura cui avrebbe diritto se, al momento del lancio dell’aumento di capitale, MRI fosse stata effettivamente socia”.

E mentre i vantaggi di carattere patrimoniale e finanziario in precedenza evidenziati attengono di per sé ad una sfera limitata allo scambio (denaro contro partecipazioni) proprio e soltanto l’evidenziato interesse a rientrare nella compagine azionaria e anzi a riassumere un ruolo di unico socio industriale vale a sorreggere l’ipotesi di una continuativa corresponsabilità di eterodirezione nella gestione di MAFLOW specificamente – ed esclusivamente – sorretta dal denunciato “diritto costante di accesso ai budget, ai dati e ai management report trimestrali che neppure un azionista ha a sua disposizione” (pag 102).

Al riguardo (come già rilevato in precedenza) la convenuta MRI ha contestato le affermazioni dell’attore in ordine all’ampiezza del diritto di accesso alle menzionate informazioni (e l’attore ha dovuto riconoscere, quanto meno sotto il profilo strettamente formale, l’effettiva fondatezza dei contrapposti rilievi) ma la questione può reputarsi del tutto irrilevante ai presenti fini.

pagina 20 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 99884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

Ciò che invece rileva (e appare assolutamente dirimente ai fini di causa, per il momento quanto meno in relazione alla posizione MRI) è che un interesse di tal fatta presuppone evidentemente una aspettativa (o magari una scommessa, magari anche azzardata) sul futuro industriale di MAFLOW e dunque sul buon esito di una operazione di rilancio del settore, tanto più che l'opzione di riacquisto prevedeva espressamente il pagamento di un prezzo esattamente pari a quello di iniziale cessione, definito esorbitante dall'attore – e a riguardo non si può fare a meno di rilevare come l'attore si premuri di sottolineare il prezzo simbolico di conferimento dell'opzione (un euro) sorvolando invece sul rilevante costo che l'esercizio dell'opzione avrebbe comportato.

In definitiva (richiamando in via esemplificativa la vicenda CODAN invocata dall'attore come assolutamente esemplare del progetto delittuoso perseguito) pare qui di dover prendere atto della manifesta implausibilità della tesi (necessariamente sottesa alla espressa prospettazione dell'attore) secondo cui MRI, in accordo con BP e traendo in inganno tutti gli altri finanziatori, possa avere nel corso dell'esercizio 2007 deliberatamente deciso di dilapidare risorse pari ad un terzo circa del capitale nominale di MAFLOW e ad una parte addirittura preponderante del (diminuito) patrimonio netto dell'epoca allo scopo di consentire a BP di rientrare dal proprio investimento (peraltro solo parzialmente, risultando previsto il mantenimento di una partecipazione al 51% del capitale) così da preservare il proprio diritto a riassumere un ruolo di socio industriale di riferimento di una società nel frattempo deliberatamente portata al dissesto, per di più attraverso la riacquisizione di una partecipazione al capitale ad un prezzo unitario (si ribadisce) esattamente corrispondente a quello già in origine reputato (dall'attore) del tutto esorbitante.

A parere del Collegio la manifesta incongruità logica di una tale costruzione risulta insuperabile e occorre dunque convenire che proprio l'elemento centrale indicato dall'attore a fondamento della compartecipazione di MRI al progetto fraudolento ipotizzato va a smentire irrimediabilmente la tesi proposta, recidendo senza possibile salvezza l'iter argomentativo costruito a partire dagli (invero scarni) indizi di carattere fattuale proposti in causa di una "abusiva eterodirezione" da MAFLOW da parte di MRI. In estrema sintesi, delle due l'una: o MRI è rimasta estranea al progetto di frode ipotizzato, avendo semplicemente riposto una mal ripagata fiducia nelle intenzioni dell'acquirente REFLEXES-MAFLOW, oppure non è mai esistito il progetto di frode ipotizzato dall'attore e al più siamo in un campo di eventuale gestione "imprudente" degli affari sociali, magari anche eventualmente condizionata dagli odierni convenuti, ma secondo una ipotesi di responsabilità irriducibilmente diversa da quella azionata nel presente giudizio.

In ogni caso la domanda di parte attrice deve reputarsi infondata nei confronti di MRI.

B2) Analoghi profili di incongruità logica paiono in verità riscontrabili anche in relazione alla (indubbiamente più delicata) posizione BP.

Al riguardo, richiamando ancora una volta le clausole dei contratti di finanziamento su cui l'attore pretende di far leva per provare la condizione di soggezione di MAFLOW, si può cominciare a rilevare la palese contraddittorietà tra il disegno di frode ipotizzato e l'espressa previsione di vincoli di salvaguardia del valore di patrimonio netto originario quale condizione per il mantenimento del supporto finanziario concesso. In tal senso le clausole predette, ben lungi dall'offrire riscontro alla prospettazione dell'attore, potrebbero semmai essere denunciate quale astuto mascheramento, nei confronti delle banche chiamate a partecipare all'operazione di rifinanziamento, dell'intento doloso effettivamente perseguito.

Ma indubbiamente un tale rilievo assume una valenza assolutamente marginale nella complessiva economia del giudizio. Per questa parte pare opportuno piuttosto esaminare più da vicino alcune specifiche risultanze documentali, a partire dalla stessa costituzione di MAFLOW..

pagina 21 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 131407





Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

Come più volte evidenziato, nella prospettazione dell'attore tutta intera l'operatività della società va ricondotta al perseguimento del famigerato "progetto DOLOMITT" (nella interpretazione prospettata dalla parte) secondo una scansione temporale che appare indiscutibilmente fondamentale nell'ambito di tale assunto giacché consente di ricomprendere nella contestazione di perseguimento di interessi programmaticamente contrastanti rispetto a quelli di MAFLOW (essenziale per la configurazione di una responsabilità ex art 2497 cc) anche l'acquisizione originaria della cd "divisione auto" dal gruppo MANULI ad un prezzo ritenuto esorbitante (e di per sé rappresentativo di circa il 50% del danno di cui si chiede il risarcimento in questa sede, per un importo di euro 88 mln come da memoria 183 n 1) senza doversi preoccupare (come più volte già evidenziato) degli ordinari limiti che incontra la possibilità di sindacato di merito sulle scelte gestorie degli amministratori.

Al riguardo si deve tuttavia osservare quanto segue.

i) La prima traccia documentale del lamentato "progetto DOLOMITT" risale agli inizi dell'anno 2006 e di per sé può al massimo far ipotizzare una possibile retrodatazione di qualche mese dell'avvio della relativa elaborazione. Naturalmente un tale rilievo di carattere documentale non esclude affatto, di per sé, il diverso assunto proposto dall'attore ma necessariamente lo riconduce nel campo di una mera "possibilità" da esplorare e dunque da provare compiutamente – tanto più che si discute di un progetto (quotazione in borsa) che, nella sua veste formale, non avrebbe avuto motivo di essere celato ai terzi, tanto da essere poi ufficialmente presentato al pool di banche finanziatrici nel giugno 2006.

Per il momento ci si deve limitare a prendere atto che la tesi così proposta dall'attore, ben lungi dal nascere da rilievi di carattere documentale, è piuttosto frutto di una deduzione elaborata ex post sulla base degli sviluppi successivi dell'intera vicenda.

ii) In ordine alla conclusione del contratto di cessione delle partecipazioni della "divisione auto", nell'atto di citazione originario l'attore si limita in realtà a rilevare che *"sulla base della documentazione acquisita non risultano perizie di valutazione delle due società acquisite o risultanze di due diligence effettuate da parte di esperti"*, lamentando poi, in via generale, una ritenuta inadeguatezza dei mezzi propri della newco nonché delle condizioni di finanziamento ottenute da BP a *"cavalcare la crisi del mercato di riferimento per realizzare un progetto di espansione a livello globale"* – v più diffusa trattazione di cui pag 33-34 già precedentemente citata.

Sul punto si deve osservare che risulta puntualmente depositata in causa la copiosa documentazione relativa ad una accurata attività di due diligence che ha preceduto l'acquisizione.

iii) In sede di memoria 183 n 1 cc l'attore denuncia per la prima volta (almeno con nettezza) l'asserita incongruità del corrispettivo versato dalla fallita per l'acquisizione delle partecipazioni, supportando tale convincimento attraverso una diffusa illustrazione di dati relativi all'andamento del gruppo MRI nei distinti settori "auto" e "idraulica" negli anni subito precedenti quali illustrati dallo stesso gruppo MRI all'interno di una operazione di delisting realizzata nel luglio 2003, in tesi pienamente concludente rispetto all'assunto proposto (pagg 3-14).

Si tratta di un passaggio che a questo punto viene a rappresentare uno snodo assolutamente centrale nell'intero iter argomentativo della parte.

Al riguardo si deve tuttavia rilevare che:

*Le argomentazioni così proposte riproducono pedissequamente le osservazioni svolte dal proprio consulente di parte dott.ssa Chiarruttini di cui all'all. 89 depositato con memoria 183 n 2 ma: / per quanto riguarda profili di carattere propriamente industriale, lo stesso consulente rileva

pagina 22 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407





Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

“una crescente pressione sui prezzi di vendita ... dettata anche dalle minori dimensioni di MRI rispetto alle grandi case automobilistiche clienti... un potenziale miglioramento della marginalità del comparto auto da realizzare attraverso un processo di delocalizzazione della produzione, in parte già avviato da MRI, in aree geografiche con un costo del lavoro più contenuto. Tale processo aveva di fatto preso avvio nel 2002 con lo spostamento in Polonia della produzione precedentemente localizzata in Olanda ed è poi proseguito nel 2003 con il trasferimento, sempre in Polonia, di parte della produzione localizzata in Francia e in Italia”

(in tal senso arriva ad evidenziare uno scenario possibile di sviluppo, quale disegnato dagli analisti dell'epoca, esattamente in linea con le successive scelte strategiche assunte dalla newco MAFLOW);
/per quanto attiene più propriamente il tema specifico della congruità del prezzo di cessione rispetto al minor valore di patrimonio netto delle partecipate il menzionato consulente (così come in relazione alla vicenda CODAN precedentemente richiamata) si limita in realtà a rilevare che:

“Gli amministratori giustificano l'anzidetta differenza con le capacità prospettive di generare flussi reddituali e di cassa positivi nel tempo... Tuttavia, pur non avendo acquisito sufficiente documentazione al riguardo, alla luce di quanto appena riportato e in particolare della maggiore redditività e delle migliori prospettive di crescita assegnate ex ante dagli analisti al comparto idraulica a fronte di solo modesti miglioramenti previsti nel comparto auto, chi scrive ritiene che la valutazione in merito alla congruità del prezzo pagato da MRI meriterebbe un'analisi più approfondita di quanto permetta la documentazione acquisita”

(ma negli atti di parte non risultano né produzioni documentali nuove né argomentazioni ulteriori ma solo la sostituzione di una apodittica “affermazione” di manifesta incongruità alla prospettazione di una esigenza di adeguato approfondimento).

*Entrambe le difese dei convenuti hanno dedotto e documentato l'interesse di altri soggetti distinti (indiscutibilmente autonomi rispetto agli odierni convenuti) a trattare l'acquisizione della medesime partecipazioni sulla base del medesimo prezzo di acquisizione.

Al riguardo parte attrice ha replicato censurando la scelta di concludere l'operazione con un partner “finanziario” quale REFLEXES piuttosto che con un partner propriamente “industriale” quale indizio ulteriore della riconducibilità dell'intera operazione al menzionato “progetto Dolomiti” (pag 17 memoria 183 n 1); della congruità logica dell'intera argomentazione di parte si dirà subito appresso, qui ci si limita ad osservare che una tale prospettazione va semmai a riconoscere il dato relativo al valore di mercato attribuito ex ante alle partecipazioni “auto” del gruppo MRI da parte di soggetti terzi.

*Ma il punto centrale e addirittura assorbente di ogni altra questione discussa in causa è quello della possibile individuazione di un plausibile interesse di BP (quale presunta acquirente effettiva) ad acquisire le partecipazioni in parola dietro versamento di un corrispettivo pari ad oltre sei volte quello che sarebbe stato, secondo l'attore, il loro effettivo valore – per uno scarto pari addirittura 88 mln di euro.

Il punto è affrontato dall'attore in relazione ad una asserita pesante esposizione di BP nei confronti del “gruppo MRI” ed alla conseguente esigenza di rientrare dalla complessiva posizione maturata. Nonostante l'evidente centralità di tale passaggio l'attore non fornisce tuttavia nessuna precisa indicazione in ordine all'effettivo ammontare di tale indebitamento e in realtà neppure in ordine alla identità dell'effettivo debitore. Nell'atto di citazione (quando in realtà, come abbiamo visto sopra, l'attenzione non appariva ancora specificamente appuntata sulla acquisizione del 2004 ma piuttosto sulle successive acquisizioni 2006-2007) si faceva invero generico riferimento ad un “indebitamento del gruppo MRI” ovvero all'indebitamento delle società della “divisione auto”: ma è di tutta evidenza come una tale prospettazione non avrebbe in alcun modo potuto spiegare il pagamento di un prezzo “eccessivo” in favore dell'alienante MRI, come espressamente denunciato nella successiva memoria 183 n 1. La soluzione viene allora proposta nella memoria 183 n 2 quando (per la prima volta) si

pagina 23 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

prospetta che l'ipotetico debitore possa essere piuttosto individuato non più (o non solo) nelle partecipate della "divisione auto" ma nella stessa capogruppo MRI ovvero nei soci di quest'ultima – avanzando a questo punto, a supporto probatorio di tale costruzione, la richiesta ex art 210 cpc di "ordinare a Banca d'Italia l'esibizione della Centrale dei Rischi relativa alle esposizioni debitorie nei confronti di BANCO POPOLARE" della menzionata MRI e di tutti i soci della stessa (persone fisiche e giuridiche).

Nella specie, ancora una volta, la difesa attrice rivendica la piena continuità di tale prospettazione con le difese iniziali svolte (*"Ad ulteriore conferma e puntualizzazione dell'esistenza della preesistente esposizione debitoria di MRI e/o dei suoi azionisti verso BP come già allegata dall'esponente alla pag 64 dell'atto di citazione ed alla pag 14 della prima memoria 183 sesto comma..."* v pag 32 della memoria). Ancora una volta si tratta di una rivendicazione non corrispondente alle difese effettivamente svolte in causa giacchè in realtà a pag 65 dell'atto di citazione si parla al contrario e unicamente di *"deconsolidamento delle posizioni debitorie verso il sistema bancario della DIVISIONE AUTO"* e a pag 14 della memoria 183 n 1 (per quanto qui di interesse) si richiama innanzitutto *"l'indebito vantaggio conseguito da MRI, di cui si è già detto alla pag 64 dell'atto di citazione"* e poco più avanti l' *"immotivato vantaggio dato dalla differenza tra il corrispettivo ricevuto per la cessione della Divisione Auto e il netto patrimoniale a quest'ultima riferibile"* – senza invece alcun riferimento al superamento di una preesistente posizione debitoria della cedente MRI.

Con la memoria 183 n 2 emerge così una prospettazione del tutto nuova dello scenario di riferimento dell'intera vicenda, peraltro (ben lungi da qualsivoglia *"puntualizzazione"*) fondata su una affermazione meramente apodittica oltre che in realtà dubitativa (indebitamento di MRI e/o dei suoi azionisti di riferimento), che si pretende di provare andando a verificare l'eventuale rintracciabilità di posizioni debitorie presso la Centrale Rischi, dunque secondo richiesta palesemente esplorativa e come tale necessariamente inammissibile.

D'altro canto si tratta di uno snodo assolutamente centrale del presente giudizio, giacchè secondo la nuova prospettazione di parte attrice (e solo secondo tale prospettazione), l'asserita "eccessività" del corrispettivo sarebbe agevolmente spiegata come una mera "partita di giro" in cui il denaro formalmente versato per l'acquisto sarebbe stato in realtà immediatamente restituito a BP a definizione di precedenti crediti incagliati; pur nella sostanziale invarianza dei reciproci rapporti, l' "apparente" movimentazione avrebbe così consentito la salvaguardia dei bilanci di entrambe le parti del rapporto e nel contempo posto in essere i presupposti per l'orchestrazione del comune disegno truffaldino progettato in danno dei risparmiatori all'esito della ipotizzata quotazione presso la borsa di Varsavia.

Come sopra già evidenziato una tale prospettazione trova ben due elementi intrinseci di manifesta incongruità: nel prospettato interesse di MRI a riprendere alla fine il ruolo di socio industriale di MAFLOW, nell'evidenziato mantenimento di una quota del 51% del capitale in capo al socio REFLEXES in tesi espressione di BP quali elementi che presuppongono una scommessa sul buon esito industriale dell'intera operazione.

Ma prima ancora e a prescindere da qualsivoglia ulteriore considerazione pare ovvio che una prospettazione di tal fatta (di per sé in astratto anche plausibile) avrebbe dovuto "partire" fin dall'origine da un dato obiettivo di effettivo indebitamento di MRI (ovvero di suoi azionisti) o quanto meno dalla indicazione di concreti indizi in tal senso, eventualmente suscettibili di effettiva *"conferma e puntualizzazione"* in corso di giudizio – ma nulla di tutto ciò risulta in atti laddove emerge invece addirittura prova contraria.

Invero (come già sopra rilevato) l'attore chiama a conforto della propria prospettazione una relazione svolta dalla propria ctp dott.ssa Chiaruttini (all 89 già citato) che ha proceduto allo scopo analizzando l'intera documentazione versata in causa, ivi compresi (per quanto qui più interessa) i bilanci della alienante MRI, compresi i bilanci consolidati e in generale le informazioni fornite al mercato nella operazione di delisting 2002-2003 che aveva preceduto la cessione.

pagina 24 di 25

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA S.p.A. Serial#: 99884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA S.p.A. Serial#: 131407



Sentenza n. 13636/2016 pubbl. il 14/12/2016
RG n. 22948/2014

Da tali documenti emerge in tutta evidenza che la cedente MRI, alla chiusura del bilancio 2003, non aveva alcun debito nei confronti di BP mentre il bilancio consolidato di gruppo presentava un debito vs banche pari a circa 40 mln di euro, dunque in massima parte corrispondente al debito maturato in capo alle società della "divisione Auto" stimato in euro 32 mln circa in sede di definizione del prezzo di cessione.

In tal senso risulta dunque inequivocabilmente come la denunciata eccedenza di 88 mln di euro versata in favore di MRI sia inequivocabilmente rimasta effettivamente a disposizione della società alienante, laddove BP, a fronte di un finanziamento di circa 106 mln di euro (in aggiunta alla sottoscrizione di un aumento di capitale di euro 44 mln in tesi attorea sostanzialmente riferibile alla medesima convenuta), ha conseguito il vantaggio di azzerare una precedente posizione creditoria in tesi "incagliata" di entità imprecisata ma comunque non superiore ad euro 32 mln. Proprio questo del resto è lo specifico ed esclusivo vantaggio individuato in capo a BP dalla ctp di parte dott.ssa Chiaruttini sulla base della complessiva analisi documentale condotta.

Si deve invece necessariamente escludere la possibilità di attribuire qualsivoglia rilevanza a mere ipotesi avanzate dall'attore in ordine ad eventuali posizioni debitorie di soci di MRI prive di qualsiasi riscontro in atti.

Alla stregua di tali osservazioni si deve pertanto in conclusione ritenere che, sulla base della documentazione acquisita in causa, tenuto conto del carattere meramente esplorativo delle richieste di prova formulata dall'attore in tema di richieste ex art 210 cpc e conferimento di ctu nonché della manifesta irrilevanza a questo punto delle ulteriori richieste di prova formulate dalla medesima parte su aspetti in realtà marginali della vicenda ovvero relativi a profili di quantificazione del danno, l'intera prospettazione di parte attrice si rivela priva di qualunque concreto fondamento.

Il Tribunale ritiene pertanto di dover rigettare tutte le domande proposte da parte attrice.

Alla soccombenza segue condanna dell'attore alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, che si liquidano come da dispositivo - tenuto conto del valore, della obiettiva complessità della causa e del conseguente impegno difensivo richiesto ai convenuti e in particolare (in ragione della concreta articolazione delle deduzioni attoree) alla convenuta BP. Proprio l'evidenziata complessità fa escludere d'altro canto l'accoglimento della domanda di condanna ex art 96 cpc proposta dai convenuti nei confronti dell'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione di sattesa o assorbita:

*rigetta tutte le domande proposte da parte attrice;

*condanna l'attore soccombente alla integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti, che si liquidano in un importo di euro 200.000,00 in favore di MANULI RUBBER INDUSTRIES spa ed euro 240.000,00 in favore di BANCO POPOLARE soc coop - - importi tutti maggiorati per spese generali, i.v.a., c.p.a come per legge

Così deciso in Milano, 13.10.16

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello

pagina 25 di 25



Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON CAS Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON CAS Serial#: 131407